

(Antonio Banfi antonio.banfi@unibg.it)

L'attuale quadro normativo suscita **forti perplessità** per quanto riguarda la **valutazione del merito** nei meccanismi di reclutamento. Le considerazioni che seguono sono relative a questo aspetto, vitale per i destini dell'Università italiana.

a) *Premessa.*

Vi è attualmente un problema crescente, verificabile empiricamente anche se non in modo sistematico, relativo all'**appeal** che la ricerca universitaria può esercitare su giovani studiosi qualificati, specie al di fuori di quelle discipline in cui l'attività accademica può legarsi direttamente all'attività professionale. Incertezza dei percorsi, scarso ritorno sia in termini di prestigio che economici, che **dissuadono** dal tentare la carriera accademica, con gravi conseguenze in termini di **riproduzione della conoscenza e impoverimento della ricerca.**

b) *Due percorsi.*

La legge 240/2010 consegna, insieme alla normativa previgente, un **sistema articolato** di reclutamento, con una pluralità di figure **talora sovrapponibili** sulle quali occorrerebbe riflettere.

La legge disegna di fatto **due distinti percorsi di reclutamento ordinario:**

- 1) da un canto vi sono le abilitazioni **nazionali**, di prima e seconda fascia, da svolgersi sulla base di criteri ancora non definiti, aperte a chiunque ritenga di disporre dei requisiti minimi per accedervi. Gli abilitati potranno quindi partecipare a valutazioni comparative **locali** bandite dai singoli atenei, svolte da commissioni **composte in prevalenza da docenti del dipartimento che ha richiesto il bando:** si tratterà pertanto di valutazioni comparative che saranno tali più di nome che di fatto.¹
- 2) Per quanto riguarda i professori di seconda fascia, vi è poi un peculiare percorso riservato ai ricercatori a tempo determinato di tipo **B**, ex art. 24 l. 240/2010. Costoro sono ricercatori a contratto, con incarico della durata di tre anni, destinati, in caso di conseguimento dell'abilitazione nazionale nel corso del triennio a essere incardinati per una sorta di “**chiamata diretta**” quali professori associati.² Per accedere al ruolo di ricercatore di tipo B sono previsti bandi **riservati** a soggetti che siano già stati ricercatori di tipo A (soggetti affini agli assegnisti di ricerca, ma dotati di funzione docente) o a varie tipologie di ex assegnisti di ricerca.³ Tutti

¹ Cfr. ad es. il regolamento interno di UniBo, art.4.3: “La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente; la determinazione del numero è rimessa a ciascun Dipartimento, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università di Bologna, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al Settore Concorsuale ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5”. Sulla stessa linea i regolamenti di buona parte degli atenei italiani che ho potuto consultare. Ad es. si vedano i regolamenti dell'[Università della Calabria](#), dell'[Università Cattolica](#), dell'[Università Politecnica delle Marche](#), della [Vita-Salute SR](#), del [SUM](#), dell'[Università di Pavia](#), dell'[Università di Torino](#), ecc.

² L. 240/2010 art. 24.5: “l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”.

³ L. 240/2010 art. 24.3: “riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.

costoro potranno accedere ai posti di tipo B attraverso prove di valutazione comparativa svolte, ancora una volta, in sede **locale**. Stando alla legge Gelmini, i regolamenti di ateneo che disciplinano questi reclutamenti debbono basarsi sui principi della Carta Europea dei ricercatori. Di fatto, i regolamenti locali non paiono essere sempre conformi ai principi della Carta⁴ e prevedono per bandi di questo tipo **un'ampia varietà di procedure** per la nomina delle commissioni, di norma comprendenti un membro interno e altri due (talora tre) commissari da selezionare **tramite sorteggio o semplicemente designati**. Su questo punto vi sono **discrepanze anche assai significative** da ateneo ad ateneo (vedi i casi riportati in appendice). Da un rapido esame dei regolamenti in vigore presso un campione di atenei, deriva l'impressione che le procedure di selezione dei commissari per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie potranno in molti casi **non essere trasparenti**.

Le medesime, o analoghe procedure sono in genere previste per il reclutamento dei ricercatori di tipo A, **candidati naturali**, dopo un percorso di tre anni rinnovabili, ad accedere ai posti di tipo B.

c) *Effetti sull'età del personale docente.*

Tutto ciò disegna dunque **due percorsi di carriera accademica**. Uno per soggetti già interni al sistema, uno per le *new entries*. È logico aspettarsi che le nuove leve seguiranno un percorso *standard* costituito dal dottorato di ricerca, quindi da assegni di ricerca o posti di dottorato tipo A, per approdare quindi a posti di tipo B e infine ai ruoli di seconda fascia in caso di conseguimento dell'abilitazione.⁵ Le altre figure già attive nell'accademia (assegnisti, ricercatori del ruolo a esaurimento) tenteranno di ottenere l'abilitazione per poi concorrere alle procedure locali. Va rilevato che se si affermerà come *standard* il percorso sopra descritto per le nuove leve, si fallirà probabilmente l'obiettivo di una strutturazione di questi soggetti **prima dei 40 anni**, che pure era stato considerato a suo tempo uno dei punti di forza della riforma.⁶

449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.

⁴ In particolare, per quanto riguarda il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, la Carta richiede quanto segue: “I comitati di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse, riflettere un adeguato equilibrio tra uomini e donne e, laddove necessario e possibile, comprendere membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, nonché da altri paesi e con l'esperienza necessaria per valutare i candidati. Nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare procedure di selezione diverse, come la valutazione di esperti esterni e le interviste face-to-face. I membri dei comitati di selezione dovrebbero essere adeguatamente formati.” Il testo è disponibile qui: http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-it.pdf.

⁵ L'art. 24.6 della legge recita che “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5” [chiamata dei ricercatori RTD di tipo B che abbiano ottenuto l'abilitazione]. Tutto ciò dovrebbe servire ad evitare che l'unico binario di reclutamento dei docenti di seconda fascia passi attraverso i ricercatori di tipo B. Va però osservato che 1) si tratta di una **facoltà** lasciata agli atenei e che 2) tutta o parte della quota del 50% dei posti disponibili non utilizzabili per chiamate dirette di ricercatori tipo B potrebbe essere utilizzata per le **chiamate di prima fascia**, rendendo così di fatto il passaggio attraverso un contratto da ricercatore di tipo B il **modo prevalente, se non l'unico**, per accedere alla seconda fascia.

⁶ Basta sommare a un'età di laurea intorno ai 25 anni, 3 anni di dottorato, 6 anni di contratto di tipo A e 3 anni di contratto di tipo B per arrivare a 37 anni. Pare tuttavia impossibile che si abbia una così **serrata sequenza di posizioni accademiche**, dunque è più che plausibile che l'età media di incardinamento supererà i 40 anni. L'art. 23.9 della l. 240

d) *Effetti delle liste aperte.*

E' molto probabile che le abilitazioni nazionali, essendo a **lista aperta** e non comportando valutazioni comparative, ma il mero accertamento di requisiti minimi, **saranno attribuite con larghezza**.⁷ Inoltre, va ricordato che i bandi per ricercatore tipo B debbono prevedere l'impegno finanziario da parte dell'Ateneo per la futura conversione del ricercatore in professore associato: una previsione che lascia fin d'ora immaginare che **solo in rarissimi casi** l'abilitazione sarà negata a questi soggetti. Ciò crea un doppio ordine di problemi: si avrà da un canto una **vasta platea di abilitati**⁸ che per carenza di fondi probabilmente non potranno per lungo tempo ricoprire il ruolo per cui sono idonei (e che nella speranza di ricoprirlo in futuro, si presteranno a bassa manovalanza negli atenei), dall'altro si favorirà il **reclutamento per nulla trasparente** di soggetti per i quali è costruito un percorso *ad hoc*, verosimilmente tutto **interno all'ateneo di partenza** e senza che costoro si cimentino mai in un **confronto vero** con altri candidati.

e) *Il ruolo dei CdA.*

Relativamente al reclutamento in sede locale, va segnalato che possono generarsi ulteriori **distorsioni** poiché l'allocazione delle risorse spetterà a **CdA aperti a soggetti esterni** (imprese, fondazioni bancarie, regioni). L'influenza di questi soggetti (e dei loro interessi anche di breve termine) sui processi di formazione del corpo accademico potrà dar luogo a rilevanti anomalie.

f) *Liste aperte e bibliometria.*

La questione comporta un rischio ulteriore: che si affermi l'idea che l'unico rimedio alla inevitabile degenerazione del sistema di reclutamento sia costituito dall'adozione di **parametri bibliometrici rigidi** come argine a localismi che per loro natura tendono a sfuggire a criteri di selezione basata sul merito. I criteri bibliometrici hanno una loro indiscutibile utilità, sia per la valutazione delle strutture che per l'individuazione delle sacche di improduttività, ma è noto come sia pressoché impossibile utilizzarli quali **unico** parametro per una **seria valutazione** di tipo qualitativo dei singoli ricercatori.⁹

g) *Altri canali di reclutamento.*

Al complesso sistema poco sopra descritto, sembra aggiungersi **un ulteriore canale non ordinario** di reclutamento; la l. 240 da un canto prevede, all'art. 18.1 che alle procedure concorsuali locali per la chiamata di professori possano partecipare anche "gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto

prevede che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, **non può in ogni caso superare i dodici anni**, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente". Sommando i dodici anni previsti dalla legge ai tre di dottorato e ipotizzando un'età di laurea di 25 anni si arriva in effetti a 40 anni. Con questa disposizione limitatrice la l.240 non potrà certo ottenere che l'incardinamento dei "giovani" avvenga prima dei 40 anni, casomai si limiterà a privarli di possibili fonti di sostentamento.

⁷ Ciò pone un problema ulteriore per alcune aree disciplinari, segnatamente alcuni settori **dell'area giuridica e dell'area economica**, dove si può supporre che concorreranno alle abilitazioni nazionali anche professionisti e soggetti a vario titolo esperti della materia, **esterni alle università** e che tenteranno successivamente, magari giovandosi anche dei loro rapporti professionali, di ottenere l'incardinamento negli atenei.

⁸ Dal sito MIUR si può calcolare che ad oggi sono in servizio **24572 ricercatori**. 11954 gli assegnisti di ricerca.

⁹ Sul punto si veda <http://www.roars.it/online/?cat=20> dove sono pubblicati numerosi contributi in materia.

del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN". A questa disposizione, se ne affianca un'altra, frutto della l. 230/2005, come successivamente modificata e da ultimo novellata dall'art. 29.7 della l. 240/2010.¹⁰ Essa pare aprire una sorta di **canale di reclutamento parallelo**, aperto a aspiranti professori (di prima e seconda fascia) ma anche a aspiranti ricercatori. Non si tratta qui solo di chi svolge stabilmente attività accademica o di ricerca all'estero; infatti la procedura di reclutamento è aperta anche a chi – pur operando in istituzioni accademiche e di ricerca **italiane** - risulti vincitore di "programmi di ricerca di alta qualificazione", a livello nazionale ed europeo.¹¹ La cosa è tanto più significativa in quanto la procedura per il reclutamento di questi soggetti è equiparata a quella utilizzata per le chiamate per "**chiara fama**". Non esiste un filtro unico per quanto riguarda la cooptazione di costoro, poiché la normativa vigente sembra demandare al CUN unicamente di provvedere alla nomina di una commissione di ordinari appartenenti allo stesso SSD per il quale è proposta la chiamata, alla quale è assegnato il compito di rendere un parere. E' probabile che tali commissioni faticeranno a condurre un'istruttoria sufficientemente approfondita sui singoli casi sui quali si dovranno pronunciare; inoltre la moltiplicazione di commissioni preposte all'esame dei singoli casi potrà dare luogo a decisioni fondate su criteri non uniformi. Nell'attuale situazione di stallo dei sistemi di reclutamento ordinari previsti dalla legge, quanto previsto dall'art.29.7 della l. 240 rischia dunque di configurarsi come un binario parallelo che si cercherà di sfruttare **opportunicamente** per ottenere comunque, nelle more, avanzamenti di carriera che sfuggano ai già poco rigorosi meccanismi di selezione previsti dalla Riforma.

h) Reclutamento e scelte basate sul merito: una proposta.

L'attuale sistema di reclutamento **non sembra dunque in grado di assicurare scelte fondate sul merito** dei candidati, ed anzi **premierà probabilmente fedeltà locali**, sfavorendo ulteriormente la mobilità dei docenti.¹² Esperienze passate mostrano che la presenza di commissari stranieri nelle commissioni di abilitazione nazionale sarà assai probabilmente meramente esornativa. D'altro canto nell'attuale situazione **non esistono strumenti efficaci** per assicurare una vera responsabilizzazione delle strutture rispetto ai soggetti reclutati, fatto salvo – forse – il mero

¹⁰ Il testo è il seguente: "[...] le università possono procedere alla copertura di posti di **professore ordinario e associato e di ricercatore** mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di **specifici programmi di ricerca di alta qualificazione**, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il retto. Ore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito". Non è peraltro chiaro come debba essere inteso il riferimento ai ricercatori, poiché i ricercatori a tempo indeterminato sono stati messi a esaurimento con la l. 240.

¹¹ In merito si veda il DM 1.7.2011.

¹² E' pur vero che la legge all'art. 18.4 dispone che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa." Tuttavia non è affatto detto che il vincolo triennale di questa **limitata quota di risorse** consenta di rimediare efficacemente al localismo.

aspetto quantitativo della produttività.¹³ Né, probabilmente, sarebbero risolutivi interventi per potenziare il sistema di premialità e penalizzazioni già previsto dalla legge in vigore: i **tempi** per portare a livelli significativi questi meccanismi responsabilizzanti e per far sì che essi siano recepiti, conosciuti e praticati dal corpo accademico sono estremamente **lunghi** e si perfezionerebbero quando diverse tornate di reclutamento sono già avvenute. Inoltre, va ricordato che tali meccanismi non possono prescindere da una **spiccata autonomia delle strutture** e da una **significativa mobilità** dei docenti. Due aspetti oggi pressoché assenti in Italia. La soluzione più efficace per prevenire un potenziale abbassamento della qualità del reclutamento pare quindi essere quella del ricorso a **concorsi nazionali a lista chiusa**¹⁴ che consentano a **tutti** i soggetti che aspirano a posizioni accademiche di prima e seconda fascia di affrontare valutazioni comparative in modo **chiaro e trasparente**.¹⁵

i) *Ruolo delle società disciplinari.*

Per quanto concerne il ruolo delle società disciplinari nel processo di selezione dei criteri di valutazione ai fini del reclutamento, non pare opportuno che queste associazioni, nate per perseguire ben altri scopi, intervengano direttamente per via di singole audizioni al di fuori di sedi **istituzionali, rappresentative dell'insieme della comunità accademica**, qual è ad esempio il CUN.

j) *Inquadramento nel sistema della valutazione.*

In ogni caso, i processi di reclutamento devono essere inseriti in modo **armonico e ragionevole** nell'insieme di un futuro **sistema** della procedure di valutazione, in modo da evitare eterogeneità e discrasie nei processi riguardanti:

- valutazione delle strutture a livello di ateneo
- valutazione dei singoli a livello di ateneo ai fini delle premialità, incrementi stipendiali ecc.
- valutazione delle strutture a livello centrale
- valutazione dei singoli ai fini del reclutamento a livello centrale
- valutazione dei singoli ai fini del reclutamento a livello locale

In conclusione, va ricordata **l'esigenza di un continuo e prolungato monitoraggio** riguardo il funzionamento della Riforma e più in generale del sistema universitario, in modo da poter approntare con la necessaria rapidità correttivi efficaci alle eventuali disfunzioni che dovessero verificarsi.

¹³ Inoltre, **non è affatto detto** che una limitata penalizzazione delle strutture si traduca sempre in una maggiore responsabilizzazione dei componenti le strutture stesse.

¹⁴ Eventualmente basate su criteri "demografici".

¹⁵ Si potrebbe anche pensare di **estendere questo criterio** anche ai ricercatori a tempo determinato, assicurando così **maggiore uniformità** nel reclutamento.

APPENDICE

Alcuni regolamenti relativi al reclutamento dei RTD.

Nomina dei commissari da parte della struttura richiedente il bando o da parte di organi dell'ateneo:

- **Università di Reggio Mediterranea:** tre componenti, di cui almeno uno esterno, almeno uno appartenente all' SSD per cui è richiesto il bando, almeno uno di prima fascia. Indicati dalla struttura richiedente (ART. 8).
- **Università di Venezia:** Valutazione. 1. La valutazione delle candidature è effettuata da una apposita commissione, proposta con delibera del consiglio di dipartimento e nominata con decreto rettorale. 2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra professori universitari di ruolo, anche di atenei stranieri. 3. I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico (ART.7).
- **Università di Torino:** Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, sono costituite da tre componenti, designati con deliberazione motivata del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto, i quali possono essere scelti tra professori ordinari e professori associati, afferenti al settore concorsuale o a settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, di cui almeno due provenienti da altra Università. In caso di motivata necessità i commissari possono appartenere a settori scientifico-disciplinari affini secondo la normativa vigente. Il decreto di nomina della Commissione sarà pubblicato sull' Albo d'Ateneo e reso disponibile sul sito www.unito.it. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono fare parte i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010 (ART. 10).
- **Università di Firenze:** 1. Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato, anche esterni all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori affini, di cui almeno un professore ordinario in qualità di Presidente. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3 della legge 240/2010, in caso di attivazione di contratti su fondi provenienti da finanziamenti esterni di progetti di ricerca, della Commissione fa parte il responsabile della ricerca. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3 della legge 240/2010 la Commissione è composta da due membri esterni e uno interno. 2. La nomina è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento che ha attivato la procedura di reclutamento, a seguito della delibera dell'organo collegiale del Dipartimento stesso. Della nomina della Commissione viene data comunicazione al Senato Accademico. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito internet di Ateneo. Ai sensi della raccomandazione di cui all'articolo 1, comma 1, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 3. Eventuali istanze di riconsiliazione al Direttore del Dipartimento di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito internet di Ateneo. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. (ART. 7)

- **Università di Catania:** 1. Per ciascuna procedura selettiva, su indicazione del Consiglio della struttura didattica interessata, viene nominata, con decreto del rettore, una commissione giudicatrice composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altri atenei, anche stranieri, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero nel settore scientifico – disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico – disciplinare sia espressamente indicato nel bando (ART. 12).
- **Università di Genova:** la commissione giudicatrice è designata dal consiglio del Dipartimento che ha proposto il bando e nominata con Decreto rettorale. La stessa è composta da tre professori universitari di adeguata qualificazione scientifica, di cui almeno uno di prima fascia con funzioni di Presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando secondo quanto previsto dall’art. 7 c. 2. In caso di presenza di più professori di prima fascia, il Presidente è eletto dalla commissione. Almeno due dei commissari devono appartenere ad altri atenei, anche stranieri (ART. 12).
- **Università di Modena e Reggio:** Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici. La commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I fascia attivi nell’area di ricerca di interesse. Di questi, uno è indicato dal Dipartimento interessato e due sono indicati dal Senato Accademico. Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera. (ART. 5)
- **Università di Sassari:** 1. Per ogni procedura selettiva, con decreto del Rettore, su proposta del dipartimento proponente l'attivazione del contratto, viene designata la commissione giudicatrice composta da tre componenti, in ragione di un professore di prima fascia, che la presiede, e da due docenti di ruolo, di cui almeno uno proveniente da un'altra Università italiana o straniera, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione. 2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dall’emanazione del decreto di nomina. (ART. 10)

Componenti designati in parte per sorteggio.

- **Università di Napoli:** 3. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore. La Commissione, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità è composta · per i contratti di cui all’art. 2 comma 4 lettera a), da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo – di cui almeno due professori di prima o seconda fascia, uno interno e due esterni all’Ateneo, anche stranieri – designati dal Consiglio del Dipartimento proponente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento; · per i contratti di cui all’art. 2 comma 4 lettera b), da tre membri scelti tra i professori universitari di ruolo – di cui almeno un professore di prima fascia sorteggiato all’interno delle liste predisposte dall’ANVUR ai sensi dell’art.16, comma 3, lettere f) e h), della legge 240/2010, uno interno e due esterni all’Ateneo, anche stranieri – designati dal Consiglio del Dipartimento proponente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento. Nelle more della predisposizione delle predette liste, i componenti della commissione giudicatrice sono tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo – di cui almeno un professore di prima fascia - uno interno e due esterni all’Ateneo, anche stranieri – designati dal Consiglio del Dipartimento proponente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento; In caso di componenti stranieri, all’atto della designazione il Consiglio di Dipartimento accerta l’equivalenza della qualifica ricoperta nell’ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato o di ricercatore universitario, nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale cui si riferisce il bando di selezione. Non possono far parte delle commissioni di selezione i professori e ricercatori che siano stati valutati negativamente ai sensi dell’art. 6 comma 7 della legge 240/2010. Restano ferme tutte

le altre condizioni d'incompatibilità previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare (ART. 10).

- **Università di Bari:** 1. La Commissione valutatrice è composta, da un professore ordinario o associato designato dal Consiglio della Struttura proponente e da due professori ordinari sorteggiati, dallo stesso Consiglio, in una lista di otto professori di prima fascia designati tra i professori di prima fascia non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Per procedure finanziate con fondi si cui all'art. 2 lettere b) e d) [fondi del CNR, MIUR, INFN, o altro ente di Ricerca, Unione Europea appositamente stanziati per l'esecuzione di progetti di ricerca; fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali] componente designato è il responsabile del progetto o un suo delegato. 2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in caso di motivata necessità, ai settori scientifico-disciplinari affini. Gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia. 3. I componenti non sorteggiati saranno indicati come componenti supplenti. 4. La composizione della Commissione deve garantire un adeguato equilibrio di genere. 5. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo dell'Area Reclutamento e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. (ART. 7)
- **Università Statale di Milano:** La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori, dei quali almeno due di prima fascia esterni all'Ateneo. Uno dei componenti è designato dal Dipartimento tra i professori di prima e di seconda fascia in servizio presso l'Ateneo afferenti al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. In mancanza di professori afferenti al predetto settore, la designazione è effettuata tra i professori afferenti al settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare in questione. In mancanza anche di questi ultimi, la designazione è effettuata tra i professori nelle condizioni sopra indicate in servizio presso altro Ateneo italiano. Gli altri due componenti, professori di prima fascia in servizio presso altre Università italiane o professori con qualifica equivalente in servizio presso Università straniere, sono sorteggiati nelle apposite liste, per quanto utilizzabili, configurate secondo le procedure stabilite dall'art. 16 della legge 240/2010 per designare i componenti delle commissioni preposte alle abilitazioni scientifiche nazionali per professori di prima e di seconda fascia. Nelle more della definizione di tali liste, il sorteggio è effettuato all'interno di liste comprendenti un adeguato numero di professori di prima fascia in servizio presso le Università italiane, predisposte facendo ricorso alle competenze interne all'Ateneo e validate dal Senato Accademico (ART.8).
- **Università di Roma La Sapienza:** La Commissione è composta di tre professori di ruolo di cui due eleggibili di I fascia ed uno quale membro interno indicato dal Dipartimento di I o II fascia. i. membro interno: - per procedure a progetto [fondi di ricerca su progetto presentato a Sapienza o ad Enti ed Istituzioni pubblici o privati] membro interno è il titolare del progetto; - per procedure su fondi Sapienza non a progetto il membro interno è designato dal Dipartimento tra gli eleggibili, come di seguito specificato; ii. due ulteriori componenti della Commissione sono sorteggiati dal Dipartimento interessato tra gli eleggibili. 2. Formazione della lista degli eleggibili
- La lista di eleggibili per ciascun settore scientifico-disciplinare [SSD] è formata dai professori di ruolo di I fascia rientranti nel primo terzile nazionale secondo gli indicatori scientometrici di merito approvati dalla Sapienza; qualora la lista degli eleggibili per ciascun SSD oggetto del bando sia composta da meno di sei professori di I fascia, la lista viene integrata da professori di I fascia dei SSD affini, come definiti dalle tabelle di affinità CUN [allegato D del D.M. 4 ottobre 2010]. Per quanto riguarda i docenti della Sapienza, sono comunque esclusi dall'elenco degli eleggibili i

professori che non hanno ottemperato alle disposizioni sulla verifica dell'operosità scientifico-didattica (relazione triennale). 3. Sorteggio dei componenti. Il sorteggio dei due ulteriori componenti avviene tra gli eleggibili del SSD o dei SSD di cui al bando, con la limitazione di non più di un sorteggiato per Università. 4. Competenze transitorie dei Dipartimenti ai fini della formazione della lista degli eleggibili Finché non sia disponibile la lista di eleggibili di cui al precedente punto 2 le competenze per la formazione della lista degli eleggibili è riservata ai Dipartimenti. Ogni Dipartimento formula una lista di quindici eleggibili per ciascun settore scientifico-disciplinare, basandosi sugli indicatori scientometrici approvati dalla Sapienza (inclusione nel primo terzile a livello nazionale). Ove per un dato settore scientifico-disciplinare l'utilizzazione di indicatori scientometrici non sia consolidata, il Dipartimento deve comunque approvare una lista di eleggibili, non inferiore a 15 nominativi, scelti nel settore scientifico-disciplinare o in settori affini. In caso di pertinenza esclusiva la lista di eleggibili è approvata dallo specifico Dipartimento. In caso di pertinenza condivisa di Dipartimenti afferenti alla stessa Facoltà, la quota di ciascun Dipartimento è stabilita dalla Giunta di Facoltà, in caso di afferenza a Facoltà diverse la quota di ciascun Dipartimento è stabilita dal Senato Accademico (ART. 7).